



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **34** DEL **14 FEB. 2019**

OGGETTO: Istituzione dell'“Elenco regionale dei Formatori e degli Istruttori di Protezione Civile” per l'attività di formazione dei volontari di Protezione Civile della Regione Veneto.
Definizione delle modalità di funzionamento della “Commissione tecnica per l'iscrizione all'Elenco dei formatori di Protezione Civile”.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si istituisce l'“Elenco regionale dei Formatori e degli Istruttori di Protezione Civile” della Regione Veneto e si approva il relativo regolamento, al fine di dettare le modalità di iscrizione e di funzionamento dei “Volontari Formatori”.

Si procede inoltre all'individuazione delle modalità di funzionamento della “Commissione tecnica per l'iscrizione all'Elenco dei formatori di Protezione Civile”.

Estremi dei principali documenti dell'istruttoria:

- D.Lgs n. 1/2018;
- D.G.R. n. 1389/2017.

IL DIRETTORE

DELLA DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E POLIZIA LOCALE

PREMESSO che, successivamente alla riorganizzazione amministrativa delle strutture e degli uffici regionali avvenuta nel corso dell'anno 2016, nell'ambito della neo costituita Direzione Protezione Civile e Polizia Locale, è stata istituita l'Unità Organizzativa Formazione alla quale spetta, tra l'altro, l'organizzazione delle attività formative a favore del Sistema regionale di Protezione Civile;

PREMESSO che con DGR n. 1389 del 29 agosto 2017, sono state ridefinite le Linee guida regionali per la formazione e l'addestramento di quanti operano nel settore della Protezione Civile, da un lato provvedendo alla definizione dei parametri standard per l'organizzazione e la realizzazione dei percorsi formativi in materia, dall'altro istituendo un “Elenco regionale dei Formatori e degli Istruttori di Protezione Civile” (di seguito Elenco Formatori) al quale possono iscriversi i volontari di Protezione Civile che intendono collaborare nell'attività di formazione;

RITENUTO, pertanto, necessario dare seguito all'istituzione dell'Elenco Formatori e nel contempo regolamentarne le modalità di iscrizione e funzionamento come dettagliato nell'**Allegato A** “Elenco regionale dei Formatori e degli Istruttori di Protezione Civile. Regolamento” del presente provvedimento;

PREMESSO che con la stessa DGR n. 1389 del 29 agosto 2017, è stata prevista una “Commissione tecnica per l'iscrizione all'elenco dei Formatori di Protezione Civile” (di seguito Commissione), posta in seno alla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale – UO Formazione, con i compiti tra l'altro di valutazione dei requisiti degli aspiranti volontari che presentano la domanda di iscrizione all'Elenco Formatori e di verifica del loro mantenimento, dove è stato specificato che “*Con provvedimento del Direttore della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale si provvederà alla nomina dei componenti la Commissione ed a stabilirne i compiti e le modalità di funzionamento*”;

RITENUTO pertanto, al fine di un efficace funzionamento della Commissione, stabilire che:

- per ogni componente è prevista la designazione di un supplente in caso di assenza o impedimento del titolare;
- il Presidente convoca la Commissione periodicamente e comunque ogni qual volta se ne ravvisi la necessità;
- gli incontri della Commissione sono validi se sono presenti la metà più uno dei componenti;
- le decisioni da assumere saranno di volta in volta sottoposte a votazione dei presenti che, per la validità del deliberato, non potranno essere in numero inferiore a tre. Ogni componente avrà diritto ad esprimere un solo voto: in caso di parità di votazione, risulterà prevalente il voto espresso dal Presidente della Commissione;
- nel caso in cui se ne ravvisi la necessità, la Commissione potrà essere supportata da esperti tecnici e/o consulenti nella materia oggetto della convocazione, con priorità rispetto alle professionalità acquisibili internamente alla compagine dell'organico regionale e delle sue Strutture distaccate;
- l'ordinario funzionamento della Commissione non comporta l'assunzione di oneri aggiuntivi da parte della Regione Veneto, ad esclusione del riconoscimento dei benefici di legge ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018 al componente volontario di Protezione Civile, titolare o supplente;
- di norma, gli incontri della commissione avranno luogo nei locali della sede regionale della Protezione Civile in Viale Paolucci n. 34 a Marghera (VE);
- alle sedute della Commissione assiste un Segretario verbalizzante nominato tra il personale della Direzione Protezione Civile e Polizia Locale;
- la Commissione ha una durata biennale, rinnovata tacitamente, salvo diverse disposizioni;

RITENUTO altresì fondamentale incaricare la Commissione di assumere ogni decisione si rendesse necessaria in ordine ai provvedimenti di sospensione e/o radiazione dei volontari iscritti nell'Elenco Formatori, oltre a quanto già disposto dalla DGR 1389/2017;

CONSIDERATO che eventuali variazioni nelle competenze, nella composizione e nelle modalità di funzionamento della Commissione potranno essere adottate con successivi decreti dirigenziali del Direttore della competente Struttura di Protezione Civile, anche sentite le esigenze prioritarie provenienti dal Sistema regionale di Protezione Civile;

VISTO il D.Lgs n. 1/2018;

VISTO il D. Lgs. n. 112/1998;

VISTA L.R. n. 11/2001;

VISTO il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile del 12 gennaio 2012;

VISTA la L.R. n. 58/1984;

VISTA la DGR n. 2516/2003;

VISTA la DGR n. 1389/2017;

DECRETA

1. di dare atto che le premesse formano parte integrale e sostanziale del presente atto;
2. di regolamentare le modalità di iscrizione e funzionamento dell'Elenco regionale dei Formatori e degli Istruttori di Protezione Civile (di seguito Elenco Formatori) come dettagliato nell'**Allegato A** "Elenco regionale dei Formatori e degli Istruttori di Protezione Civile. Regolamento." del presente provvedimento;

3. di definire i compiti e le modalità di funzionamento della "Commissione tecnica per l'iscrizione all'elenco dei Formatori di Protezione Civile" (di seguito Commissione) come indicato nelle premesse;
4. di dare atto che l'ordinario funzionamento della Commissione non comporta l'assunzione di oneri aggiuntivi da parte della Regione Veneto, ad esclusione del riconoscimento dei benefici di legge, ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.Lgs. 1/2018, alle sole componenti della Commissione appartenenti al volontariato, titolari o supplenti;
5. di dare atto che ogni variazione relativa alle caratteristiche e le modalità di funzionamento della suddetta Commissione per l'iscrizione all'Elenco dei formatori di Protezione Civile, in conformità all'evoluzione normativa in atto, anche sentite le nuove istanze che saranno espresse nel corso del tempo da parte delle varie componenti del Sistema di Protezione Civile, potranno essere assunte con specifico provvedimento;
6. di pubblicare il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

f.to Ing. Luca Soppelsa

**ELENCO REGIONALE DEI FORMATORI E DEGLI ISTRUTTORI DI PROTEZIONE CIVILE.
REGOLAMENTO****Art. 1 Finalità**

L'Elenco regionale dei Formatori e degli Istruttori di Protezione Civile, di seguito denominato Elenco Formatori, è uno strumento funzionale alla selezione delle competenze ai fini dell'assegnazione di incarichi di docenza ai volontari di Protezione Civile che operano nella Regione Veneto, nell'ambito delle iniziative formative organizzate o promosse dalla Regione stessa, dalle Province del Veneto e dalla Città Metropolitana di Venezia (di seguito Province).

L'Elenco Formatori è pubblico ed è suddiviso in più sezioni: Formatori, Formatori Sicurezza e Istruttori.

L'iscrizione all'Elenco Formatori è necessaria per lo svolgimento di attività formative da parte dei volontari di Protezione Civile ma non genera in alcun caso obbligo di conferimento di incarichi di docenza da parte della Regione Veneto e delle Province.

L'Elenco Formatori, al quale possono accedere solo i volontari di Protezione Civile appartenenti alle Organizzazioni di Volontariato iscritte all'apposito Albo Regionale ex DGR 2516/2003, è curato dalla Regione Veneto – Direzione Protezione Civile e Polizia Locale – Unità Organizzativa Formazione.

Art. 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento sono distinte le seguenti tipologie di volontario docente:

- **Formatore:** volontario idoneo a preparare i discenti mediante istruzione e addestramento opportuni, gestendo direttamente le azioni formative. Nello specifico, il Formatore articola le varie fasi e i tempi dell'apprendimento, elabora nel dettaglio i contenuti e le modalità specifiche delle lezioni, controllando che siano puntualmente definite e tracciate sulla base dei relativi programmi inerenti ai percorsi formativi approvati dalla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale – Unità Organizzativa Formazione (di seguito Regione Veneto);
- **Formatore Sicurezza:** volontario con specifica qualifica in tema di salute e sicurezza sul lavoro, così come definito sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. e dal Decreto Interministeriale 06 marzo 2013;
- **Istruttore:** volontario idoneo ad impartire nozioni ed insegnamenti tecnico-pratici nelle attività dirette a far apprendere l'uso corretto di dotazioni, attrezzature, macchine ed impianti (nel rispetto di quanto stabilito dal D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 17 che recepisce la "Direttiva Macchine" 2006/42/CE), nonché le misure e le procedure di intervento, esercitando i discenti nelle attività di carattere pratico-operativo.

Art. 3 Domanda di iscrizione

La domanda di iscrizione all'Elenco Formatori è gratuita e deve essere compilata direttamente on line.

Il volontario ha la possibilità di chiedere l'iscrizione all'Elenco Formatori per una o più sezioni, ossia scegliere la sezione "Formatori" per aspiranti Formatori, la sezione "Formatori Sicurezza" per aspiranti Formatori Sicurezza o la sezione "Istruttori" per aspiranti Istruttori.



Le materie di docenza per le quali l'aspirante Formatore/Istruttore chiede di essere iscritto all'Elenco Formatori, possono essere selezionate tra quelle previste all'interno del modulo (form) predisposto per la presentazione della domanda di iscrizione.

Art. 4 Documentazione da allegare alla domanda di iscrizione

Alla richiesta di iscrizione deve essere obbligatoriamente allegato il curriculum vitae riportante la formazione scolastica acquisita, e in forma analitica, quella specifica in materia di Protezione Civile o comunque attinente all'attività di docenza per la quale si richiede l'iscrizione. Nel curriculum deve essere altresì specificata dettagliatamente l'attività didattica svolta.

Il curriculum vitae deve essere compilato su modello europeo, debitamente firmato e aggiornato alla data di presentazione della domanda, utilizzando l'apposito modulo (form) a ciò predisposto.

Ogni domanda dovrà essere corredata altresì da copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Non sono accettate domande incomplete e/o con curriculum vitae sprovvisto di firma, presentati in formati o con modalità diverse da quelle sopra indicate.

La Regione Veneto si riserva di richiedere in qualsiasi momento la documentazione atta a comprovare quanto dichiarato nella domanda di iscrizione all'Elenco Formatori.

Art. 5 Requisiti per l'iscrizione in Elenco Formatori

L'iscrizione all'Elenco Formatori può essere richiesta esclusivamente dai volontari di Protezione Civile che non siano "... stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;" (D.lgs 235/2012 - art. 10 - comma 1 - lett. e) ed in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Formatori:
 - Diploma di scuola secondaria di secondo grado;
 - Adeguata e comprovata professionalità curriculare;
 - Almeno 3 anni di iscrizione in una Organizzazione di Protezione Civile iscritta in Albo Regionale.
- b) Formatori Sicurezza:
 - Abilitazione prevista ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., del D.M. 6 marzo 2013 e quanto previsto dalle norme per il suo mantenimento;
 - Almeno 3 anni di iscrizione in una Organizzazione di Protezione Civile iscritta in Albo Regionale.
- c) Istruttori:
 - Diploma di scuola secondaria di primo grado;
 - Adeguata e comprovata professionalità curriculare;
 - Almeno 3 anni di iscrizione in una Organizzazione di Protezione Civile iscritta in Albo Regionale.

Art. 6 Verifica delle domande di iscrizione

Ogni domanda d'iscrizione è sottoposta a verifica da parte della "Commissione tecnica per l'iscrizione all'elenco dei Formatori di Protezione Civile" (di seguito Commissione), istituita con DGR 1389/2017.

Il candidato, la cui domanda d'iscrizione è valutata con esito positivo da parte della Commissione, può essere iscritto all'Elenco Formatori qualora abbia già superato il corso regionale per Formatori/Istruttori di Protezione Civile

Qualora il richiedente non abbia frequentato il predetto corso, potrà essere iscritto solo dopo aver superato il corso per Formatori.

Sono esonerati dalla partecipazione al "Corso per Formatori/Istruttori" i volontari aspiranti Formatori e/o Istruttori che al momento della presentazione della domanda di iscrizione possono dimostrare di aver svolto



– producendo dichiarazione dettagliata delle attività – almeno trenta ore di docenza negli ultimi 3 anni nelle specifiche materie per le quali intendono iscriversi.

Le sopraccitate dichiarazioni, a insindacabile richiesta della Commissione, devono essere dimostrate con ogni atto ritenuto idoneo.

Non hanno l'obbligo di superare il corso Regionale per formatori, le figure individuate quali: "formatore per la salute e sicurezza sul lavoro" sulla base dei criteri dettati dal Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell'art.6, comma.8, lett.m-bis, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.", così come previsto dalla DGR 1389/2017.

Il volontario richiedente l'iscrizione che non abbia superato il corso, trascorsi due anni, può presentare una nuova domanda che sarà vagliata dalla Commissione.

Qualora la domanda sia giudicata idonea per essere iscritto all'Elenco Formatori, il volontario dovrà nuovamente partecipare e superare il corso Formatori.

Al fine di assicurare il corretto e tempestivo svolgimento delle attività formative programmate, la Regione Veneto e le Province possono procedere al conferimento di incarichi di docenza a volontari in possesso dei requisiti previsti da questo Regolamento previa la sottoscrizione dell'impegno, da parte degli stessi, di partecipare alla prima sessione utile del "Corso per Formatori/Istruttori".

Art. 7 Informativa a tutela dei dati personali

Ai fini dell'iscrizione all'Elenco Formatori, al momento della registrazione online, è richiesto il consenso all'utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e degli artt. 13 e 14 del Regolamento 27-4-2016 n° 2016/679/UE.

I dati raccolti sono utilizzati per le sole finalità connesse all'Elenco Formatori, dando atto che il curriculum vitae sarà pubblicato online.

I dati contenuti nella domanda d'iscrizione e nel curriculum vitae allegato sono conservati in archivi elettronici e cartacei e per essi sono adottate tutte le misure di sicurezza idonee e conformi a quanto previsto sulla conservazione degli atti.

Il titolare per il trattamento dei dati è la Regione Veneto con sede in Marghera (VE) - Viale Paolucci, 34 nella figura del Direttore dell'Unità Organizzativa Formazione.

Art. 8 Mantenimento dell'iscrizione in Elenco Formatori

Per il mantenimento dell'iscrizione all'Elenco Formatori, i volontari iscritti devono:

- partecipare, superando con esito positivo, ai momenti formativi ed agli aggiornamenti che saranno stabiliti dalla Regione Veneto;
- provvedere all'aggiornamento annuale del curriculum vitae;
- dare prova di capacità nella docenza e nella "tenuta dell'aula" che sarà verificata anche attraverso le schede di gradimento compilate in forma anonima dai discenti;
- aver svolto attività didattica nell'ultimo triennio.

Art. 9 Norme finali

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, qualora dal controllo sulle attestazioni rese dai candidati emerga la non veridicità del contenuto, il dichiarante decade dai benefici acquisiti conseguenti all'iscrizione nell'Elenco Formatori, sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ed è cancellato dall'Elenco Formatori.

